



COMUNE DI BRACCIANO

(Provincia di ROMA)

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 19/07/2012

TITOLO I

Istituzione e Sedi

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del vigente Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione e di quartiere riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni e dei quartieri, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Art. 2 – Organi della frazione e del quartiere

1. Sono organi della frazione e del quartiere:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.
2. Sono istituiti i seguenti Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di frazione di Pisciarelli – frazione di Pisciarelli;
 - Consiglio di frazione di Vigna di Valle - frazione di Vigna di Valle;
 - Consiglio di frazione di Castel Giuliano-Sambuco - frazioni di Castel Giuliano e Sambuco.
3. Sono istituiti i quartieri "Lago", "Centro storico", "Centro Urbano1", "Centro Urbano2", "Bracciano Nuova" comprendenti il territorio comunale come delimitato nell'allegato A) del presente regolamento.
4. Sono istituiti i seguenti Consigli di quartiere, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di quartiere del Lago – quartiere lago
 - Consiglio di quartiere del Centro storico – quartiere del centro storico
 - Consiglio di quartiere del Centro urbano1 – quartiere Centro Urbano1
 - Consiglio di quartiere del Centro urbano2 – quartiere Centro Urbano2
 - Consiglio di quartiere Bracciano Nuova - quartiere Cinquilla- Campo della Fiera – Quartiere Ciao Italia Village-Montebello.
5. I Consigli di frazione e di quartiere sono organismi privi di personalità giuridica che si pongono come soggetti autonomi di collegamento tra le frazioni e i quartieri e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Sede del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I Consigli di frazione e di quartiere hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.
2. Le sedi, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione e di quartiere, dovranno essere utilizzate per incontri e assemblee della cittadinanza della frazione e del quartiere.
3. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione e di quartiere non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II

Composizione, nomina e funzionamento

Art. 4 – Composizione del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I Consigli di frazione e quartiere si compongono di n° 5 Consiglieri, fatta eccezione per il consiglio di Bracciano Nuova che conta 10 componenti in quanto riunisce i nuovi insediamenti urbani ad alta densità abitativa.
2. I candidati alla carica di consiglieri sono segnalati da un numero di cittadini non inferiore a 10 residenti nella frazione o nel quartiere o che ivi svolgono la loro attività. Ogni cittadino può sostenere una sola candidatura.

Art. 5 - Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Le segnalazioni dei candidati alla carica di Consigliere di frazione e di quartiere devono riferirsi a persone:
 - residenti o che svolgono la loro attività nella frazione o nel quartiere;
 - che abbiano compiuto il 16esimo anno di età, alla data di pubblicazione del manifesto di apertura dei termini per la presentazione delle candidature;
 - che non ricadano in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del d.lgs. 267/2000.
2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione o di quartiere:
 - i Deputati e i Senatori;
 - i Consiglieri regionali e provinciali;
 - i Consiglieri e gli Assessori comunali di Bracciano;
 - i presentatori delle candidature a Consiglieri di frazione e di quartiere.

Art. 6 – Procedura per la nomina del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Sindaco, con comunicazione sul sito Internet (www.comune.bracciano.rm.it), sul giornale istituzionale del Comune di Bracciano e con locandine da pubblicare per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio, informerà i cittadini e le associazioni delle modalità per la presentazione dei nominativi da candidare a Consiglieri di frazione e di quartiere. Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito internet del Comune e presso l'URP, dovranno infine essere consegnate all'Ufficio **Relazioni** con il Pubblico del Comune, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto all'Albo Pretorio.
2. Le segnalazioni presentate dovranno essere corredate, per ciascun candidato, da una breve scheda personale riferita ai criteri di nomina di cui all'allegato "B" e da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, entrambi reperibili sul sito internet del Comune e presso l'URP.
3. Se le candidature saranno in numero pari o inferiore al numero di componenti previsto dal presente atto, si procederà alla nomina diretta, attraverso una delibera di Giunta Comunale, dei consiglieri del consiglio di frazione o quartiere segnalati, fatte salve eventuali incompatibilità ed ineleggibilità riscontrate.
Se il numero dei candidati consiglieri è inferiore alla metà di 5 si procederà ugualmente alla nomina dei consiglieri che, in questo caso, saranno integrati dal consigliere comunale incaricato per la partecipazione, fino al raggiungimento dei componenti previsti.

Se le candidature saranno in numero superiore al numero dei componenti previsto, il criterio di inclusione sarà stabilito dall'Amministrazione comunale sulla base del numero di firme a sostegno della candidatura compatibilmente con la rispondenza ai criteri e modalità di nomina di cui all'allegato B

Art. 7 - Nomina e durata in carica del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Alla composizione dei Consigli di frazione e di quartiere, su segnalazione dei Comitati, delle Associazioni o dei gruppi di cittadini, provvede la Giunta Comunale entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, previa valutazione delle proposte ed accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, mentre la effettiva nomina compete al Sindaco.

2. I Consigli di frazione e di quartiere rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione e di quartiere.

3. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n°3 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Sindaco, procede alla nuova nomina previa deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, su segnalazione esplicita del Consiglio interessato

4. In caso di contemporanee dimissioni di tutti i componenti nominati, il Consiglio di frazione o di quartiere viene dichiarato decaduto.

5. I Consiglieri di frazione e di quartiere non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 8 - Funzionamento dei Consigli di frazione e di quartiere

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto.

2. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le sedute del Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso delle quali si procede all'elezione od alla surrogazione dei rispettivi Presidenti, richiedono la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di frazione e di quartiere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti), ad eccezione di quelle relative alla revoca del Presidente che richiedono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le sedute del Consiglio di frazione e di quartiere devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I Consigli di frazione e di quartiere nel corso della prima seduta eleggono, a maggioranza assoluta al proprio interno, il Presidente, con la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione e di quartiere provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente con le stesse modalità.

Art. 10 - Compiti del Presidente del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione e di quartiere. Rappresenta il Consiglio di Frazione e di quartiere e può richiedere al Consigliere incaricato alla Partecipazione incontri tematici su progetti specifici a seguito di consultazioni con gli abitanti del proprio territorio. Il Presidente è tenuto a convocare un minimo di 4 consigli all'anno.
2. Il Presidente sarà latore delle proposte del Consiglio di frazione e di quartiere che trasmetterà all'Amministrazione comunale.

Art. 11- Il Segretario del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, di un segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

Art. 12 - Diritto all'informazione

1. Il presidente del consiglio di frazione e di quartiere ha facoltà di richiedere agli uffici del Comune, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto delle norme vigenti. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. *L'accesso agli uffici competenti per materia per ottenere le informazioni e gli atti di cui sopra deve essere preventivamente concordato con i rispettivi dirigenti e capi area.*

TITOLO III

Le funzioni

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
 - svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale;
 - esercita funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni e/o i singoli quartieri;
 - attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, assumendo un ruolo attivo all'interno di ognuna di esse;

- ricerca tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi e promuove autonomamente forme di consultazione e di coinvolgimento dei cittadini su questioni di rilevante interesse per la comunità locale.

Art. 14 - Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere viene consultato e debitamente informato attraverso i canali di comunicazione interattiva esistenti, che garantiscono celerità di scambi tra comune e consigli e viceversa, sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale, concernenti:

- a) l'utilizzo dei centri civici;
- b) La promozione ed il sostegno delle libere forme associative;
- c) il bilancio partecipativo;
- e) il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
- f) Gli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 15 - Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:

- a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
- b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale;
- c) funzionamento dei servizi comunali,
- d) funzionamento del centro civico.

2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione e di quartiere devono essere fatti pervenire all'Ente attraverso il protocollo generale. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione e di quartiere, le aree competenti dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento con relativa stima tecnica ed economica, che vengono inviati al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione e di quartiere, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.

2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.

3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, durante il primo Consiglio Comunale utile.

Art. 17 - Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni propositive, il Consiglio di frazione e di quartiere svolge attività di verifica e monitoraggio degli interventi programmati, con particolare attenzione al loro impatto sul territorio, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Consigliere incaricato alla Partecipazione e con il responsabile di area competente.

Art. 18 - Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere promuove autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 19 - L'Assemblea di frazione e di quartiere

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione o del quartiere e viene promossa dal Consiglio di frazione e di quartiere ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze e può richiedere la presenza del Consigliere incaricato alla Partecipazione e, su temi specifici, dei referenti per materia dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione e di quartiere deve tenere in considerazione.

3. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 20 – Coordinamento generale dei Consigli

1. I presidenti dei diversi Consigli di Quartieri e di Frazione costituiscono il coordinamento generale dei Consigli con lo scopo di rappresentare le diverse istanze e uniformare le attività e le iniziative intraprese dalle 8 assemblee.

2. *La presidenza del coordinamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere spetta al Consigliere incaricato alla Partecipazione che provvede alla sua convocazione con cadenza bimestrale.*

3. In caso di questioni ritenute urgenti il Coordinamento Generale dei Consigli viene convocato entro 10 giorni dalla richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti

Art. 21 - Norma transitoria

1. Successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento verranno nominati i Consigli di frazione e di quartiere e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.

2. In sede di prima applicazione, il termine di 90 giorni di cui all'art. 7, 1° comma, decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

3. L'approvazione di un regolamento che modifichi le modalità di elezione comporterà la decadenza dei componenti dei consiglieri di Frazione e di Quartiere che siano stati nominati.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO “A”

CONSIGLI DI FRAZIONE E QUARTIERE

CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Centro Storico

Zone e vie comprese tra Via Cupetta del Mattatoio, Via Palazzi, Via Umberto I, Via Volpi parte sinistra, Via della Praterina, Via di San Clemente, Via dei Quadri

2. Centro Urbano 1

Zone e vie comprese tra Via Volpi parte destra, Via del Fornaccio, Via Cavour, Via C: Stati, Via dei Giardini, Piazza della Stazione, Viale Odescalchi, V.le Regina d'Italia, Via dei Pasqualetti, Via Flavia (compresa Via Colle Laureano e Via Gubbio), Via Claudia (dall'incrocio con Via Flavia), Piazza Roma, Via Agostino Fausti, Via D'Annunzio.

3. Centro Urbano 2

Zone e vie comprese tra Via Principe di Napoli da passaggio a livello a convento Cappuccini, Via Saffi, Via Marchi, Piazza Don Cesolini, Via Varisco, Via S.D'Acquisto.

4. Lago

Zone e vie comprese tra Via Claudia da incrocio Via Flavia a semaforo Rinascente, San Celso (comprese zone entro la ferrovia), Lungolago, Via del Lago, Circumlacuale, Settevene Palo I tronco

5. Bracciano Nuova

Zone e vie comprese tra Via Settevene Palo II tronco parte destra, e strada comunale di Castel Giuliano (angolo Viale delle Palme) Lottizzazioni Ciao Italia Village – Montebello - Piano di Zona Archimazzasette

CONSIGLI DI FRAZIONE

6. Pisciarelli

Tutta la frazione

7. Castel Giuliano – Sambuco

Frazioni omonime e Via di Castel Giuliano fino a SP Castel Giuliano

8. Vigna di Valle

Frazione fino a loc. “Rinascente” compresa e parte sinistra di Via Settevene Palo II tronco.

ALLEGATO "B"

CONSIGLI DI FRAZIONE E QUARTIERE CRITERI E MODALITA' DI NOMINA

Le nomine saranno valutate sulla base dell'idoneità dei cittadini candidati (requisiti art.5 del regolamento) dalla Giunta e competono direttamente al Sindaco che si atterrà ai seguenti criteri per la composizione dei Consigli:

- **RAPPRESENTATIVITA' TERRITORIALE:** nella scelta dei candidati verrà prestata attenzione prioritaria alla rappresentatività di ciascuna area inclusa nel territorio di pertinenza del Consiglio al fine di dare voce alle diverse istanze del territorio e alle diverse problematiche in essere (es. Consiglio 4: lungo lago, lottizzazioni di Santo Celso, area di Santa Maria del Riposo, area residenziale verso Vicarello, area del Museo di Vigna di Valle, ecc.; Consiglio 6: area della lottizzazione Ciao Italia Village, lottizzazione di Montebello);
- **EQUILIBRIO DI GENERE E GENERAZIONALE:** in secondo luogo, nella scelta dei candidati verrà prestata attenzione alla presenza in ciascun Consiglio di cittadini con profilo differente nell'ottica di ottenere una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne e tra adulti/maturi e giovani;
- **ESPERIENZA:** in terzo luogo, nella scelta dei candidati verranno selezionate le persone con l'esperienza di lavoro sul territorio e/o di rappresentanza e/o relazionale più solida;
- **CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO:** nel complesso, l'organismo dei Consigli di Quartiere e di Frazione è uno strumento amministrativo che richiede la collaborazione dei cittadini, per questo si privilegeranno le candidature di cittadini che considerano positivamente gli strumenti della partecipazione e mostrano l'intenzione di seguire un approccio costruttivo e di confronto dinamico con l'Amministrazione.